



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n.245/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37496** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

xxxxxxxxxx, nata xxxxxxx a xxxxxxx e residente in xxx alla via xxxxxxx,
richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato con istanza
all'Ordine degli Avvocati di Bari del 19.10.2023 nell'ambito del quale ha
indicato quale difensore l'Avv. De Giorgi Tony Luigi, dal quale è
rappresentata e difesa e presso il cui studio, sito in Melendugno (Le) alla via
Carducci n.58, elettivamente domicilia;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., non costituito;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Udito, all'udienza in data xxxxxxxx con l'assistenza del Segretario dott.ssa
Anna Rossano, l'avv. Tony Luigi De Giorgi per la ricorrente;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data xxxxxxxx, come sopra generalizzata, riferisce:

- di aver presentato istanza in data xxxxxxxx per il riconoscimento del
diritto alla pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne inabile a carico

	della madre dante causa, già titolare della pensione diretta iscrizione n.	
	xxxxxxx, all'uopo allegando documentazione sanitaria attestante lo stato di	
	inabilità alla data di morte della <i>de cuius</i> nonché prova della sua vivenza “a	
	carico” della madre;	
	- di aver presentato, in assenza di riscontro, con pec del xxxxxx diffida	
	a provvedere, rimasta inevasa.	
	Tutto ciò premesso, la ricorrente ha chiesto l'accertamento, previa Ctu, del	
	diritto alla pensione ai superstiti quale orfana maggiorenne inabile della madre	
	xxxxxxx a decorrere dal xxxxxxxx (primo giorno del mese successivo a quello	
	di morte della madre dante causa), e per l'effetto la condanna dell'I.N.P.S. al	
	pagamento dei ratei di pensione conseguentemente dovuti con la predetta	
	decorrenza, oltre accessori di legge sino all'effettivo soddisfo.	
	Con ordinanza a verbale dell'udienza del xxxxxx, è stata disposta CTU, con	
	conferimento dell'incarico al C.M.L. presso il Ministero della Difesa di	
	redigere parere medico-legale in merito alla eventuale sussistenza al momento	
	della morte della <i>de cuius</i> dei requisiti sanitari in capo alla ricorrente per il	
	riconoscimento del beneficio richiesto.	
	L'organo consulenziale ha depositato nei termini il prescritto parere,	
	concludendo nel senso della insussistenza dei requisiti sanitari.	
	All'udienza del xxxxxx, il legale della ricorrente si è riportato alle conclusioni	
	di cui all'atto introduttivo.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	DIRITTO	
	La questione sottoposta all'esame di questo Giudice attiene alla domanda della	
	2	

	ricorrente volta al conseguimento del trattamento pensionistico di	
	reversibilità.	
	In primo luogo, va dichiarata la contumacia dell'I.N.P.S. ritualmente intimato.	
	Ciò posto, va preliminarmente rammentato che l'articolo 1, comma 41, legge	
	8 agosto 1995, n. 335 ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico a	
	favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime	
	dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive	
	di detto regime, com'è appunto anche la Gestione Dipendenti Pubblici	
	precedentemente amministrata dall'INPDAP.	
	In virtù di tale disposizione, viene anzitutto in rilievo l'articolo 22 della legge	
	21 luglio 1965, n. 903, il quale prevede al primo comma che, nel caso di morte	
	del pensionato o dell'assicurato, spetta una pensione anche ai figli superstiti	
	<i>“di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al</i>	
	<i>momento del decesso di questi”, mentre, al settimo comma, precisa che “i figli</i>	
	<i>in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro,, si considerano a carico</i>	
	<i>dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al</i>	
	<i>loro sostentamento in maniera continuativa”.</i>	
	L'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222 specifica poi che, ai fini	
	dell'applicazione del predetto art. 22, l. n. 903/1965, <i>“si considerano inabili le</i>	
	<i>persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino</i>	
	<i>nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività</i>	
	<i>lavorativa”.</i>	
	In base a tale quadro normativo, dunque, il diritto alla pensione di reversibilità	
	sorge, tra l'altro, ove al momento della morte del genitore ricorrano	
	congiuntamente due requisiti, ovvero, l'inabilità al lavoro (c.d. “requisito	
	3	

	sanitario”) e la vivenza a carico del genitore deceduto (c.d. “requisito economico”).	
	Con riferimento al primo requisito, la giurisprudenza ha chiarito che la valutazione circa la sussistenza dello stato di ”inabilità” di cui al citato art. 8, l. n. 222/1984, deve essere operata secondo un criterio concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee ex art. 36 Cost e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico (cfr. ex multis: Cass. civ. sez. VI, sent. n. 6065/2018; Cass. civ. sez. lav., sent. n. 21425/2011; Cass. civ. sez. VI, ord. n. 26181/2016).	
	Ha inoltre precisato che l’inabilità <i>de qua</i> non si identifica <i>tout court</i> con il concetto dell’invalidità civile, attesa la diversa valenza dei parametri valutativi della riduzione della capacità in materia di invalidità civile di cui alla legge n. 118/1971 e quelli da considerare nella <i>subiecta</i> materia ai sensi della legge n. 222/1984 (cfr.: Cass. civ. sez. lav. ord. n. 28614/2020).	
	Così inquadrato il contesto normativo e giurisprudenziale di riferimento, reputa questo Giudice che non vi siano motivi per discostarsi dal giudizio tecnico espresso dal C.M.L., il quale ha concluso nel senso dell’insussistenza dei requisiti medico-legali per la concessione della pensione di reversibilità come orfana maggiorenne in quanto non “inabile assoluta al lavoro”.	
	Al riguardo, va evidenziato che l’elaborato peritale appare adeguatamente motivato e coerente con il quadro documentale di riferimento.	
	Va inoltre evidenziato che la ricorrente non ha nominato alcun consulente di parte, né sono state presentate osservazione e deduzioni da parte del difensore	
	4	

	in merito alle conclusioni rassegnate dall’organo consulenziale.	
	In particolare, sulla base dell’analisi della storia clinica della ricorrente, il	
	C.M.L. ha posto l’accento sul fatto che “... <i>le condizioni cliniche invalidanti</i>	
	<i>della paziente erano e sono da attribuirsi principalmente a una obesità</i>	
	<i>patologica che nel corso degli anni, nonostante l’intervento di bypass gastrico</i>	
	<i>(2006) e un regime dietetico controllato (2021), non sembra abbia trovato una</i>	
	<i>soluzione definitiva”.</i>	
	Trattasi di condizione patologica con indubbie implicazioni a livello di	
	apparato locomotore, non consentendo alla ricorrente il “... <i>mantenimento</i>	
	<i>della stazione eretta per lunghi periodi e difficoltà nell’esecuzione delle</i>	
	<i>attività fisiche”.</i>	
	Tuttavia, come evidenziato dall’organo consulenziale, pur in un contesto di	
	pregiudizio dell’apparato locomotore, la ricorrente appare comunque in grado	
	di conservare “... <i>una capacità deambulatoria autonoma, non necessitando</i>	
	<i>di assistenza nelle comuni attività della vita quotidiana sia semplici sia</i>	
	<i>strumentali complesse che potrebbero influire o aver influito negativamente</i>	
	<i>in epoca antecedente o successiva al 2021 sulla condizione di inabilità</i>	
	<i>lavorativa della paziente”.</i>	
	Quanto al contesto intellettuale, il C.M.L. ha segnalato che la xxxxxx, che ha	
	svolto in passato attività di commerciante, è titolare di licenza media	
	superiore, circostanza questa che non esclude la possibilità per la ricorrente di	
	ricoprire incarichi professionali di natura intellettuale, ovvero di tipo	
	impiegatizio, sedentario, sia nel privato sia nell’ambito della Pubblica	
	Amministrazione.	
	In definitiva, a parere di questo Giudice, il quadro clinico, come	
	5	

	esaustivamente descritto dall'organo peritale, appare idoneo a dimostrare la	
	sussistenza in capo alla xxxxxxxx di residue capacità di svolgere attività	
	remunerativa, in grado di assicurare un'esistenza dignitosa (art. 36 cost.),	
	quantomeno mediante lavori che non comportino sforzi fisici e la necessità di	
	mantenere una posizione eretta.	
	Come ben evidenziato dal C.M.L., inoltre, il livello culturale della xxxxxxx e	
	le pregresse esperienze nel mondo di lavoro consentono di ritenere possibile	
	l'adibizione della ricorrente ad attività lavorative intellettive, di natura	
	sedentaria, anche da casa, mediante l'utilizzo di sistemi informatici.	
	Alla luce di quanto sopra, va esclusa la sussistenza del requisito sanitario, con	
	conseguente infondatezza della domanda volta al riconoscimento della	
	pensione di reversibilità.	
	La contumacia dell'I.N.P.S. comporta che non vi sia luogo a provvedere sulle	
	spese.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37496 , lo rigetta.	
	Nulla sulle spese.	
	Così deciso, in Bari, all'udienza in data xxxxxxxx.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata l'11.12.2024 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	6	

	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui all'art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi della ricorrente e degli eventuali	
	danti ed aventi causa.	
	IL GIUDICE	
	Andrea Costa	
	Depositata l'11.12.2024 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52	
	del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di	
	protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e	
	gli altri dati identificativi della parte ricorrente e degli eventuali danti e aventi	
	causa.	
	Bari, 11.12.2024 Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano	
	(f.to digitalmente)	
	7	